Codice DB1121

D.D. 7 luglio 2014, n. 607

Approvazione schema di convenzione tra l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) e il Settore Agricoltura Sostenibile ed Infrastrutture Irrigue per la gestione delle attivita' inerenti la funzione di autorizzazione concernente contributi e premi comunitari nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.

L'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), istituita ai sensi della legge regionale n. 16/2002 e successive modificazioni, con decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 0001003 del 25 gennaio 2008 è stata riconosciuta come organismo pagatore regionale ed in quanto tale cura l'erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni comunitarie a carico dei fondi FEAGA e FEASR.

Il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune nello stabilire le condizioni e le regole specifiche applicabili al finanziamento delle spese connesse alla politica agricola comune, comprese le spese per lo sviluppo rurale, ha costituito il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

L'art. 6 di tale Regolamento dispone, tra l'altro, che gli organismi pagatori assicurino:

- il controllo dell'ammissibilità delle domande e, nel quadro dello sviluppo rurale, la procedura di attribuzione degli aiuti, nonché la loro conformità alle norme comunitarie, prima di procedere all'ordine di pagamento;
- l'esatta e integrale contabilizzazione dei pagamenti eseguiti;
- l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria;
- la presentazione dei documenti necessari nei tempi e nella forma previsti dalle norme comunitarie:
- l'accessibilità dei documenti e la loro conservazione in modo da garantirne l'integrità, la validità e la leggibilità nel tempo, compresi i documenti elettronici ai sensi delle norme comunitarie.

Il medesimo articolo prevede che, ad eccezione del pagamento dell'aiuto, l'esecuzione degli altri compiti dell'organismo pagatore possa essere delegato ad altri organismi purché questi soddisfino condizioni determinate, quali:

- la presenza di un accordo scritto tra l'organismo pagatore e l'organismo delegato contenente la specifica della natura delle informazioni e dei documenti giustificativi da presentarsi all'organismo pagatore, nonché i termini entro i quali devono essere forniti;
- la definizione delle responsabilità e degli obblighi dell'altro organismo, segnatamente per il controllo e la verifica del rispetto della normativa comunitaria;
- la conferma esplicita all'organismo pagatore che l'organismo delegato è in grado di espletare i compiti e a tal fine descrive i mezzi utilizzati;
- che l'organismo pagatore sottoponga a periodica verifica le funzioni delegate per accertarsi che l'operato dell'organismo sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa comunitaria.

L'art. 6 comma 1 dello Statuto dell'ARPEA prevede che l'Agenzia per l'esercizio delle funzioni di autorizzazione dei pagamenti deleghi, di norma, la Regione e gli Enti locali , secondo le competenze individuate con la L.R. n. 17/1999, mediante stipula di apposite convenzioni, nel rispetto della normativa comunitaria.

La stipula di una convenzione, costituisce presupposto fondamentale per lo svolgimento delle predette attività, ai sensi delle disposizioni comunitarie richiamate.

Con determinazione dirigenziale n. 309 del 20/04/2009 è stata approvata la bozza di convenzione tra il Settore Tutela, Valorizzazione del Territorio Rurale, Irrigazione e Infrastrutture Rurali e l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) sulla base dello schema tipo approvato con D.G.R n. 26 – 8550 del 7 aprile 2008.

Dato atto che la suddetta convenzione è stata sottoscritta in data 28/05/2009 e che si rende pertanto necessario procedere all'approvazione di un nuovo schema di convenzione tra il Settore Agricoltura sostenibile e Infrastrutture Irrigue (attuale denominazione del suddetto Settore regionale) e l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA)

tutto ciò premesso

#### IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 165/01 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

#### determina

- a) di approvare lo schema tipo di convenzione, in allegato quale parte integrante della presente determinazione, che riguarda la funzione di autorizzazione al pagamento concernente i contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione Europea relativi al FEASR di cui al Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, così come determinati nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013;
- b) la stipula avverrà tra l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) e il Settore Agricoltura Sostenibile e Infrastrutture Irrigue che intende accettare la delega di funzioni da parte di ARPEA per gli Assi/Misure/Azioni di cui è responsabile ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente Franco Olivero

Allegato

CONVENZIONE TRA L'AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA – ARPEA E IL SETTORE AGRICOLTURA SOSTENIBILE ED INFRASTRUTTURE IRRIGUE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' INERENTI LA FUNZIONE DI AUTORIZZAZIONE CONCERNENTE CONTRIBUTI E PREMI COMUNITARI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 – 2013 DELLA REGIONE PIEMONTE.

# PREMESSO CHE:

- a) l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), istituita con legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, è stata riconosciuta, con decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 0001003 del 25 gennaio 2008, quale organismo pagatore regionale ed in quanto tale cura l'erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni comunitarie a carico dei fondi FEAGA e FEASR;
- b) il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune nello stabilire le condizioni e le regole specifiche applicabili al finanziamento delle spese connesse alla politica agricola comune, comprese le spese per lo sviluppo rurale, ha costituito il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- c) il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) detta le norme generali a disciplina del sostegno comunitario a favore dello sviluppo rurale finanziato dal FEASR, a cui la Regione Piemonte dà attuazione con il proprio Piano di Sviluppo Rurale (2007 – 2013);
- d) il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 con riguardo ai principi e alle norme sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

- (FEASR) , alle disposizioni specifiche e comuni sulle misure di sviluppo rurale, alle disposizioni in materia di ammissibilità e alle disposizioni amministrative, eccetto quelle concernenti i controlli;
- e) il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- f) la Linea direttrice n. 2 Riconoscimento degli organismi pagatori ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 1290/2005 e dell'allegato I del Regolamento CE n. 885/2006 della Commissione, fornisce orientamenti riguardo ai criteri per il riconoscimento degli organismi delegati
- g) l'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1290/2005 dispone, tra l'altro, che gli organismi pagatori assicurino:
  - il controllo dell'ammissibilità delle domande e, nel quadro dello sviluppo rurale, la procedura di attribuzione degli aiuti, nonché la loro conformità alle norme comunitarie, prima di procedere all'ordine di pagamento;
  - l'esatta e integrale contabilizzazione dei pagamenti eseguiti;
  - l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria;
  - la presentazione dei documenti necessari nei tempi e nella forma previsti dalle norme comunitarie;
  - l'accessibilità dei documenti e la loro conservazione in modo da garantirne l'integrità, la validità e la leggibilità nel tempo, compresi i documenti elettronici ai sensi delle norme comunitarie.
- h) il medesimo articolo prevede che, ad eccezione del pagamento dell'aiuto,
   l'esecuzione dei compiti dell'organismo pagatore possano essere delegati
   ad altri organismi purchè questi soddisfino condizioni determinate, quali:

- la presenza di un accordo tra l'organismo pagatore e l'organismo delegato contenente la specifica della natura delle informazioni e dei documenti giustificativi da presentarsi all'organismo pagatore, nonché i termini entro i quali devono essere forniti;
- la definizione della responsabilità e degli obblighi dell'altro organismo, segnatamente per il controllo e la verifica della normativa comunitaria;
- la conferma esplicita all'organismo pagatore che l'organismo delegato è in grado di espletare i compiti e a tal fine descrive i mezzi utilizzati;
- l' organismo pagatore sottoponga a periodica verifica le funzioni delegate per accertarsi che l'operato dell'organismo sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa;
- i) l'art. 6 comma 1 dello Statuto dell'ARPEA prevede che l'Agenzia per l'esercizio delle funzioni di autorizzazione dei pagamenti deleghi, di norma, la Regione e gli Enti locali, secondo le competenze individuate con la L.R. n. 17/1999, mediante stipula di apposite convenzioni, nel rispetto della normativa comunitaria;
- j) la stipula di una convenzione, costituisce presupposto fondamentale per lo svolgimento delle predette attività, ai sensi delle disposizioni comunitarie richiamate;
- k) con riferimento a quanto esposto in precedenza, si precisa quindi che la Regione Piemonte e nella fattispecie il Settore Agricoltura Sostenibile ed Infrastrutture Irrigue è il soggetto al quale delegare tali funzioni;
- l) l'organismo delegato, a cui sono affidate le fasi procedimentali relative all'autorizzazione dei pagamenti, deve fornire espressa assicurazione di essere in grado di svolgere le predette attività, indicando i mezzi a tal fine impiegati, nonché garantire all'ARPEA la possibilità di verificare la corretta

- applicazione delle procedure adottate;
- m) l'organismo delegato ha l'obbligo di registrare gli esiti delle attività svolte, così come previsto dalle procedure impartite in forma scritta dall'ARPEA;
- n) le procedure adottate devono essere periodicamente riesaminate, da parte dell'ARPEA anche sotto il profilo dell'adeguatezza al quadro normativo;
- o) l'ARPEA, per lo svolgimento delle attività, si avvale del Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP);
- p) l'ARPEA sulla base di apposita convenzione di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, si potrà avvalere altresì del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
- q) la delega dell'esercizio delle funzioni di autorizzazione all'Organismo
   Delegato rappresenta lo strumento necessario per garantire la sussidiarietà nel rapporto diretto tra l'amministrazione pubblica e i beneficiari degli aiuti a carico del FEASR;
- r) La Giunta regionale , con propria deliberazione n. 26-8550 del 7 aprile
   2008, ha approvato lo schema della presente convenzione;

Tutto ciò premesso, tra:

l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura, di seguito denominata ARPEA, nella persona del Direttore, Dr. Giancarlo Sironi, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede dell'agenzia stessa

е

il **Settore Agricoltura Sostenibile ed Infrastrutture Irrigue** nella persona del Responsabile del Settore Dr. Franco Antonio Olivero, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede del Settore stesso

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

#### **ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della convenzione.

- 2. Con la presente convenzione l'Agenzia Regionale Piemonte per le Erogazioni in Agricoltura delega il Settore Agricoltura Sostenibile ed Infrastrutture Irrigue, di seguito denominato Organismo delegato OD, le attività inerenti la funzione di autorizzazione al pagamento concernente i contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione Europea relativi al FEASR di cui al Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, così come determinate dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte approvato con decisione dalla Commissione Europea C(2007) 5944 del 28/11/2007, relativamente ai seguenti Assi/misure/azioni:
- Asse 1: Misura 125 Azione 2"Gestione delle risorse irrigue", sottoazione 1 "Miglioramento dei sistemi irrigui"
- 3. La delega riguarderà anche le eventuali ulteriori misure/azioni di competenza del Settore eventualmente approvate dai Servizi della Commissione Europea a seguito di regolare richiesta di modifica del P.S.R 2007-2013. In particolare per quanto riguarda le funzioni di autorizzazione al pagamento delegate devono intendersi tutte le attività ricomprese dalla ricezione delle domande di pagamento fino alla formulazione delle proposte di liquidazione e/o eventuale proposta di recupero, ivi compresa la fase di istruttoria e l'esecuzione dei controlli materiali, amministrativi e in loco.
- 4. E' inteso che tra le attività delegabili sono escluse quelle relative a misure o progetti a titolarità regionale e le azioni attuate dai GAL a valere sull'Asse 4 che prevedono la concessione di contributi a soggetti terzi.
- 5. Ai sensi della regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale vigente, l'O.D. dovrà svolgere l'attività delegata osservando puntualmente modalità e termini fissati nel "Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni", e nei singoli Manuali procedurali delle misure del Piano di Sviluppo Rurale approvato dalla Commissione Europea con Decisione (CE) C(2007) 5944 del 28/11/2007 ciascuno dei quali contenente la disciplina dettagliata dell'affidamento delle

singole fasi di autorizzazione riferite al pagamento di contributi e di premi dei diversi regimi.

6. I manuali di cui al precedente comma, che dovranno essere congruenti con la normativa comunitaria, saranno predisposti in collaborazione con gli O.D. e saranno periodicamente modificabili, anche in relazione alle intervenute variazioni normative o tecnico-organizzative.

## **ART. 2 - OBBLIGHI DELLE PARTI**

- 1. L'attività demandata all'O.D. dovrà essere svolta nel rispetto dei principi sanciti nell'Allegato I del Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, nelle Linee direttrici della Commissione Europea e secondo i disposti contenuti nel "Manuale delle procedure e dei controlli e delle sanzioni" e nei singoli Manuali procedurali delle misure del Piano di Sviluppo Rurale.
- 2. L'O.D. assicura di disporre per l'esercizio delle funzioni delegate di cui alla presente convenzione:
- di risorse umane in numero adeguato al fine di garantire la separazione delle funzioni e in possesso delle competenze necessarie ai differenti livelli delle operazioni;
- di una ripartizione dei compiti tra i soggetti impegnati nelle varie operazioni in modo tale che nessuno svolga i propri compiti senza che il suo lavoro sia controllato da un secondo soggetto;
- della definizione , per iscritto, delle responsabilità dei singoli soggetti;
- di adeguate misure per evitare il rischio di conflitto di interesse.
- 3. L'O.D. è tenuto alla corretta applicazione delle procedure di cui al comma 1 del presente articolo ed è responsabile del corretto utilizzo delle informazioni assunte e dei dati in suo possesso. Riceverà da ARPEA, periodicamente, le istruzioni operative relative alle procedure amministrative, di gestione, di controllo, di sicurezza, di utilizzo dei software e di corretto uso dei dati eventualmente messi a disposizione, cui si impegna ad attenersi.

4. L'O.D. individua formalmente un responsabile per ogni fase procedimentale e si impegna a mantenere i requisiti organizzativi e di funzionamento come definiti nella presente convenzione e a comunicare alla direzione dell'ARPEA ogni eventuale variazione, comprese quelle relative al personale, entro 30 giorni dalla formalizzazione di dette variazioni. L'O.D. ridefinisce la propria struttura operativa al fine di garantire che nessun addetto abbia più incarichi nelle varie fasi del procedimento di autorizzazione e che ogni fase sia controllata da un altro funzionario, attraverso la sottoscrizione di apposite check – list, che verranno fornite da ARPEA in allegato ai singoli manuali di Misura.

L'OD garantisce comunque la separazione delle varie funzioni delegate.

- 5. Allo scopo di permettere all'ARPEA il puntuale e tempestivo svolgimento delle proprie attività, e quindi permettere una appropriata liquidazione, da parte di ARPEA, ai beneficiari dei contributi richiesti, l'O.D. si obbliga a trasmettere, , all'ARPEA, la documentazione relativa alle singole attività di autorizzazione svolte, nonché a fornire la massima collaborazione in esito allo svolgimento dei relativi procedimenti.
- 6. L'ARPEA si impegna ad effettuare, secondo le modalità previste dalla normativa comunitaria, i pagamenti relativi agli elenchi di liquidazione ricevuti dagli OD e a rendere disponibili le informazioni relative.
- 7. L'O.D., ai fini della presente convenzione, per le attività delegate garantisce l'accesso diretto ai documenti alle procedure dell'O.D. stesso e mette a disposizione dell'ARPEA, dei servizi comunitari, del MIPAAF le banche dati, informatizzate e non, contenenti tutte le informazioni relative alle attività oggetto di delega.
- 8. L'ARPEA, per l'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione e non già supportate dalle funzionalità ricomprese nell'art. 13 del Reg. regionale 18/10/2002 n. 10/R o dal Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP), metterà a disposizione dell'O.D. le procedure necessarie alla gestione delle

attività di autorizzazione, attraverso la predisposizione di appositi manuali e la fornitura di software dedicati.

9. L'ARPEA provvederà alla consegna della manualistica necessaria all'espletamento delle attività di autorizzazione delegata.

# ART. 3 - COMUNICAZIONI DELL'ARPEA- RAPPORTI DELL'O.D. CON GLI UTENTI

- 1. L'ARPEA renderà disponibili all'O.D., anche mediante la rete telematica, le informazioni relative allo stato delle procedure riguardanti, sia l'integrale pagamento, sia le motivazioni in ordine alla mancata o parziale corresponsione degli aiuti.
- 2. L'O.D. è tenuto a fornire agli aventi diritto le informazioni richieste.
- 3. Ai sensi dell'art. 44 bis del Reg. (CE) n. 1290/2005, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 1437/2007, l'ARPEA provvederà alla pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEASR e degli importi percepiti da ogni beneficiario per tale fondo.

## ART. 4 - RESPONSABILITÀ, AZIONI SOSTITUTIVE, REVOCA E RECESSO

- 1. Nello svolgimento delle attività convenzionate le parti garantiscono che le attività siano conformi alla pertinente regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale e alle specifiche disposizioni contenute nei manuali procedurali, in modo che siano assicurati gli interessi comunitari.
- 2. Se a seguito di verifica da parte delle competenti istituzioni comunitarie fossero rilevate irregolarità o frodi dalle quali derivassero, a qualsiasi titolo, correzioni finanziarie, anche mediante riduzioni dei rimborsi delle spese rendicontate, in sede di appuramento o liquidazione dei conti da parte della Commissione Europea, l'ARPEA potrà esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili.
- 3. In caso di errori od omissioni nello svolgimento dell'attività delegata dovuti a dolo o colpa grave da parte dell'incaricato dell'O.D. da cui derivi danno per il

produttore richiedente l'ARPEA potrà rivalersi nei confronti dell'O.D.

4. E' fatto obbligo all'O.D. di trasmettere all'ARPEA i dati relativi alle domande di aiuto, con le modalità stabilite e nel rispetto dei termini indicati nella documentazione di cui all'art. 1 comma 4. In ogni caso, il termine ultimo per l'invio degli elenchi di liquidazione, per consentire il pagamento nell'esercizio finanziario di riferimento, è determinato dall'ARPEA. L'ARPEA si impegna a fornire software gestionali dai quali desumere informaticamente i dati richiesti.

# 5. L'O.D. si impegna a:

- presentare i documenti, le relazioni e i dati nei tempi e nella forma
   previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, o secondo le specifiche richieste
   dai Servizi della Commissione;
- assicurare l'accessibilità dei documenti e la loro conservazione in modo da garantire l'integrità, la validità e la leggibilità nel tempo, compresi i documenti elettronici ai sensi della normativa comunitaria;
- 6. L'ARPEA può procedere alla revoca della presente convenzione:
- a) quando venga accertato il venir meno dei requisiti per l'affidamento dell'incarico di cui al Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione e/o di violazioni della presente convenzione;
- b) in caso di grave malfunzionamento del servizio che rechi pregiudizio agli utenti ed all'ARPEA;
- c) in caso di grave inadempimento degli obblighi di collaborazione all'attività di vigilanza dell'ARPEA;
- d) in caso di reiterato mancato rispetto delle tempistiche nel produrre la documentazione richiesta da ARPEA
- 7. La volontà di recesso unilaterale anticipato deve essere comunicata formalmente dalla parte che intende recedere con un preavviso di almeno 60 giorni. La facoltà di recesso dell'O.D. è, comunque, subordinata alla conclusione della gestione delle pratiche ammesse a finanziamento ed alla messa a

disposizione dell'ARPEA di tutta la documentazione acquisita dall' O.D. stesso.

#### **ART. 5 - GARANZIE**

- 1. L'O.D., con la sottoscrizione della presente convenzione, dà espressa conferma di essere in grado di svolgere i compiti affidati nel rispetto delle modalità stabilite e dei termini fissati e di disporre di strutture idonee a garantire il loro svolgimento in maniera soddisfacente.
- 2. L'O.D. conferma esplicitamente ogni anno all'ARPEA di essere in grado di espletare i compiti delegati e descrive i mezzi utilizzati.
- L'ARPEA con riferimento alle singole attività oggetto di affidamento effettua puntuali verifiche sul rispetto degli impegni ed adempimenti di cui ai precedenti commi.

#### **ART. 6 - CONFLITTO DI INTERESSI**

- 1. L'O.D. si impegna ad adottare opportune misure onde evitare il rischio di un conflitto di interessi quando persone che occupano una posizione di responsabilità svolgono funzioni in materia di verifica, e autorizzazione di domande imputate al fondo.
- 2. L'O.D. provvede a dare tempestiva comunicazione ad ARPEA dei casi di conflitto di interesse e dell'avvenuta risoluzione dello stesso.
- 3. Nel caso in cui per ragioni di organizzazione l'O.D. si trovasse nell'impossibilità di sostituire un soggetto in posizione di conflitto di interesse, verrà data immediata comunicazione ad ARPEA, che valutato nel concreto il caso, intraprenderà opportune azioni sostitutive e ne darà immediata comunicazione all'O.D.
- 4. ARPEA si riserva comunque il diritto di procedere alle opportune verifiche.

#### ART. 7 - SICUREZZA E DISPONIBILITA' DEI DATI

 L'O.D. e l'ARPEA adottano adeguate misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, assicurando anche la riservatezza di quelli di cui avranno la disponibilità. 2. Tali dati potranno essere utilizzati dall'O.D. e saranno resi disponibili all'ARPEA al fine del perseguimento delle proprie finalità istituzionali. A tal fine l'O.D., ai sensi del D.lgs n. 196/2003, si impegna a fornire adeguata informativa ai beneficiari, i cui dati saranno comunicati all'ARPEA.

# **ART. 8 - CONTROVERSIE**

1. Per la composizione bonaria di eventuali controversie relative all'attuazione degli impegni di cui alla presente Convenzione, le parti convengono di nominare una commissione composta da tre membri, uno dei quali designato dall'OD, uno designato dall'ARPEA, il terzo con funzione di Presidente, designato di comune accordo.

## ART. 9 - DURATA DELLA CONVENZIONE, VALIDITA'

1. La presente convenzione è valida e vincolante dalla data di sottoscrizione per un periodo di anni 5. Sono fatte salve ed impregiudicate a tutti gli effetti le attività svolte dall'O.D. nella fase precedente alla data della sottoscrizione della presente.

# **ART. 10 - REGISTRAZIONE**

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico della parte che intende utilizzarla.

Le parti, previa lettura del presente atto, lo confermano in ogni sua parte e lo sottoscrivono a tutti gli effetti.

Torino,

REGIONE PIEMONTE – SETTORE AGRICOLTURA SOSTENIBILE ED INFRASTRUTTURE IRRIGUE

Dott. Franco Antonio Olivero

ARPEA - AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

Dott. Giancarlo Sironi